



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO MANUTENZIONE 5

N. Reg. Settore: 96

DETERMINAZIONE NUMERO 615 DEL 10-06-2024

OGGETTO: 24MTR01.00 – ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARBONIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO EX ART. 50 D.LGS 36/2023. (CIG B1F4536D8D)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE:

- Ai Comuni e alle Province competono, secondo il combinato disposto degli articoli 60 e 61 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel rispettivo territorio amministrativo;
- Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 22 del 01/08/2012 ha approvato "la Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)", disponendone l'entrata in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2013, prevedendo la progettazione degli interventi di manutenzione finalizzata a mantenere nel tempo la capacità di smaltimento di un corso d'acqua;
- l'attività di manutenzione del reticolo idrografico, sia naturale che artificiale, riveste massima importanza per la sicurezza delle popolazioni e dei territori. Una delle principali cause di pericolosità per i fenomeni di allagamento è la scarsa manutenzione idraulica (32 per cento, fonte PAI). Il rischio di piena presente nell'intero territorio regionale risulta spesso indotto da una scarsa attenzione ai corsi d'acqua e alle loro aree di pertinenza.
- il contributo straordinario previsto dalla legge regionale consente agli enti locali di implementare le risorse del proprio bilancio per intervenire nelle situazioni più critiche presenti nei territori ed evitare che le carenze finanziarie degli enti locali si traducano in carenze di servizi per la collettività in un settore estremamente importante per la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni.
- il finanziamento costituisce un contributo straordinario a destinazione vincolata ferma restando la competenza e la responsabilità dei compiti e funzioni attribuiti agli enti locali dall'articolo 61 della legge regionale n. 9/2006;

DATO ATTO CHE

- La legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, recante "Legge di Stabilità 2022" e la legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022, recante "Bilancio di previsione 2022-2024", hanno previsto lo stanziamento di fondi destinati alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali per un importo complessivo di euro 27.090.430,45, di cui euro 8.090.430,45 per l'annualità 2022, euro 9.000.000 per l'annualità 2023 ed euro 10.000.000 per l'annualità 2024.
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/58 del 30.06.2022 recante "Contributi agli enti locali per

la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali" è stato approvato il piano di riparto delle risorse economiche relativo alle annualità 2022, 2023 e 2024, da assegnare tutti i soggetti che presenteranno specifica istanza;

- con la stessa deliberazione è stato altresì approvato lo schema di Avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun contributo e la scheda per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la ripartizione delle risorse;

- Gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle Direttive per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la deliberazione n. 1 del 20.5.2015 e successive modifiche e integrazioni.

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 180 del 30.08.2022 l'Amministrazione Comunale ha espresso la propria volontà di presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Carbonia, ai sensi della D.G.R. n. 20/58 del 30.06.2022 e ha approvato le schede identificative per ciascun corso d'acqua e la relativa richiesta di finanziamento, unitamente alla Tavola 1 di inquadramento dei corsi d'acqua, redatte secondo quanto prescritto dall'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 20/58 del 30.06.2022.

- Con Determinazione RAS assessorato Lavori Pubblici n. 2512 del 25/11/2022 il Comune di Carbonia è risultato beneficiario per le annualità 2022, 2023 e 2024 di un contributo complessivo di euro 538.168,28 suddivisi come di seguito:

- 1) € 189.474,10 annualità 2022;
- 2) € 210.775,80 annualità 2023;
- 3) € 137.918,38 annualità 2024.

- Il finanziamento attribuito al Comune di Carbonia costituisce "contributo straordinario a destinazione vincolata", ferma restando la competenza e la responsabilità dei compiti e funzioni attribuiti agli enti locali dall'articolo 61 della Legge Regionale n. 9/2006; altresì la scelta dei corsi d'acqua sui quali effettuare gli interventi di manutenzione è in capo all'Ente beneficiario che sotto la propria responsabilità deciderà di intervenire nelle situazioni più critiche e ritenute pertanto più prioritarie.

CONSIDERATO pertanto che l'Amministrazione nell'ambito di un processo salvaguardia del proprio territorio ha inteso dare avvio ad un percorso finalizzato alla manutenzione del reticolo idrografico e delle opere su esso presenti ai fini di prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico, contemplando il rispetto dell'ambiente fluviale, dei processi di dinamica dei sedimenti, dello sviluppo controllato della vegetazione, della funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua, anche ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che:

- La manutenzione e la pulizia degli alvei presentano delle criticità che rendono estremamente difficile l'individuazione precisa degli interventi e la relativa programmazione delle risorse economiche, ad esempio:

- 1) difficoltà nella precisa individuazione degli interventi pre-affidamento
- 2) interventi ordinari con necessità di riprogrammazione in relazione alla disponibilità limitata di risorse e quindi di riallineamento delle priorità;
- 3) interventi straordinari necessari per l'incolumità pubblica;
- 4) tempestività nell'approvvigionamento di materiali o mezzi (forniture e servizi).

RITENUTO OPPORTUNO

- dotarsi di uno strumento che consenta

- 1) di garantire la continuità della manutenzione e della pulizia degli alvei, coerentemente con le esigenze di tempestività di intervento, la difficoltà di prevedere a priori gli interventi da eseguire e la necessità di riprogrammare gli interventi in ragione della disponibilità finanziaria;
- 2) di coordinare unitariamente tutte le attività manutentive e, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, permetta di esplicitare la capacità operativa in relazione ad una individuazione parametrica dei fabbisogni.

ATTESO CHE

“accordi quadro” con durata massima di 4 anni con uno o più operatori economici;

- si intende per accordo quadro “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”;

- l’accordo quadro

1) è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo ed un importo massimo. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un progetto esecutivo per il fatto che non sono definite quantità su computo metrico oggetto del contratto e le categorie di opere previste sono da ritenersi prettamente una stima e hanno lo scopo di dare un orientamento ai concorrenti per formulare la propria proposta, e qualificare gli operatori economici;

2) rappresenta una grande opportunità per la stazione appaltante che accorpa in un’unica procedura una serie di prestazioni ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e fino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale;

3) consente all’Amministrazione di trarre benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto essa non assume nell’immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell’accordo quadro al momento del bisogno. Tali prestazioni sono già definite a monte e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari sono individuati nell’ambito della procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che l’Amministrazione invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione agli obiettivi da perseguire e alle esigenze connesse alla gestione e manutenzione della rete fluviale di competenza del Comune di Carbonia attivare un “accordo quadro” con un unico operatore economico, ai sensi dell’art.59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di quattro anni;

- attivare un appalto misto di servizi, forniture e lavori (art.14 del D.Lgs. 36/2023), con prevalenza dei servizi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale volti a ripristinare le condizioni del reticolo idrografico ricadente nel territorio comunale per migliorarne le condizioni di deflusso al fine di limitare i danni che possono provocare gli eventi pluviometrici più o meno intensi e proteggere la popolazione insediata nella zona.

PREMESSO ALTRESI’ che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N. 290 del 29/12/2008 l’Amministrazione ha disposto di procedere all’esecuzione del global service di manutenzione del patrimonio comunale mediante ricorso alla formula del “in house providing”, affidando alla So.Mi.Ca. S.p.A. i servizi di manutenzione e contestualmente ha dato mandato agli Uffici competenti affinché redigessero, ognuno per la parte di competenza, i capitolati disciplinanti i dettagli tecnici di esecuzione dei servizi e stipulassero le convenzioni per regolare i rapporti contrattuali relativi ai servizi di cui alla premessa, nel rispetto degli indirizzi di cui alla suddetta deliberazione e dei limiti determinati dal bilancio;

- con Determinazione del Dirigente del II Servizio N. 16/2 del 27/01/2009 si è disposto di affidare alla So.Mi.Ca. S.p.A. mediante ricorso alla formula del “in house providing” il global service di manutenzione del patrimonio comunale, costituito dai servizi strumentali all’attività dell’Ente riportati nello stesso atto e contestualmente è stato assunto l’impegno di spesa per la quota parte servizi a canone e per la quota parte servizi a misura per l’anno 2009;

- con contratto Rep. N. 21 del 17/04/2009 sono stati affidati i servizi di manutenzione alla So.Mi.Ca. S.p.A. per un importo complessivo stimato per i sette anni di contratto pari a € 11.451.664,46 oltre Iva e oneri, pari a € 13.898.676,30 inclusi Iva e oneri;

- con determinazione del Dirigente del II Servizio in data 28/12/2018, n.204, ai sensi dell’art.4 “durata dell’appalto” di cui al Disciplinare Tecnico, Allegato 1 al contratto Repertorio n.21/2009, e conformemente all’indirizzo espresso dalla Giunta Municipale con Deliberazione n.291 del 20/12/2018, è stato prorogato per il triennio del bilancio 2019/2024 il global service di manutenzione del patrimonio comunale affidato in house alla So.Mi.Ca. S.p.A. con Determinazione del Dirigente del II Servizio N. 16/2 del 27/01/2009 e con contratto in data 17/04/2009, Repertorio n.21 (registrato ad Iglesias in data 30/04/2009 al n.145/1);

- pertanto la scadenza contrattuale è stabilita al 31/12/2024;

VISTA:

- La Deliberazione della Giunta Comunale in data 23/11/2017 n. 229, con particolare riferimento al conferimento del “mandato agli uffici competenti affinché valutino l’opportunità e la convenienza e predispongano gli atti necessari e conformi alle normative vigenti per l’affidamento prioritariamente alla So.Mi.Ca. S.p.A. dei lavori pubblici e servizi di manutenzione straordinaria (non remunerati nel canone) ricadenti nell’ambito delle specifiche competenze e possibilità tecnico-economiche e statutarie della stessa Società, nell’interesse di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della Società, fermi restando i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa”;

DATO ATTO:

- che con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all’art. 7, prevede che:
 - 1) Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.
 - 2) Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
 - 3) L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
 - 4) La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 1. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 2. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 3. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 4. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- che le suddette condizioni ricorrono tutte nella società So.Mi.Ca. S.p.A.
- la “Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia” che regola i rapporti tra Comune di Carbonia e So.Mi.Ca. S.p.A. e che prevede all’Articolo 4 (Variazioni contrattuali) quanto segue:
 - 1) “Variazioni contrattuali per i servizi a misura e i lavori: Considerato che per la quota parte relativa ai servizi di manutenzione straordinaria, da compensarsi a misura, e per i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e completamento da compensarsi, a seconda delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto relativo al singolo progetto, a corpo, a misura o misto a corpo e misura, le cifre indicate nei prospetti di spesa da 1.1 a 1.4 allegati al capitolato d’oneri sono indicative e possono essere suscettibili di variazioni in virtù degli stanziamenti di bilancio disposti di volta in volta dall’Amministrazione all’atto di approvazione del bilancio previsionale o di sue variazioni, il loro incremento o riduzione non dovrà essere esplicitamente e congruamente motivato, ma sarà sufficiente una

comunicazione da parte del Responsabile del procedimento di affidamento o revoca della commessa.

2) Il Comune di Carbonia si riserva di avvalersi della procedura negoziata per l'affidamento alla So.Mi.Ca. di lavori o servizi di manutenzione straordinaria complementari, non compresi nei prospetti allegati al capitolato d'oneri né nel contratto iniziale, che, a seguito di esplicita indicazione dell'Amministrazione e/o evento imprevedibile, siano divenuti necessari per integrare/ottimizzare le prestazioni richieste dal presente contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che sussista lo stesso profilo giuridico che ha portato all'affidamento diretto mediante ricorso all'in house providing del presente contratto
2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale.”

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20/12/2018 n. 291, sono state definite le direttive per la prosecuzione dei servizi affidati alla So.Mi.Ca. S.p.A. prorogando la durata della Convenzione sino al 31/12/2024;
- con Determinazione del Dirigente del II Settore in data 28/12/2019 n. 204 è stata approvata la proroga della Convenzione a So.Mi.Ca. S.p.A.;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione in data 10/05/2024, n. 95, la Giunta Comunale, ha disposto:

- Di approvare il progetto avente oggetto “Accordo quadro per il servizio di manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia”, redatto dall'Ufficio Manutenzioni, depositato agli atti dell'ufficio;
- Di dare mandato all'ufficio competente affinché valuti l'opportunità di realizzare l'accordo quadro in oggetto mediante ricorso alla formula del “in house providing”, affidando alla So.Mi.Ca. S.p.A. i servizi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia;

PRESO ATTO CHE

- L'ing. Mario Mammarella, nella sua qualità di Dirigente del V Settore, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del DLgs.36/2023 e dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, dell'intervento ad oggetto 24MTR01.00 – Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia.

RICHIAMATI gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n. 8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l'affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza;

APPURATO CHE

- Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. gli affidamenti in-house avvengono nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici e a condizione che, con provvedimento motivato, sia data contezza dei vantaggi in termini di economicità, celerità o perseguimento di interessi strategici dell'affidamento medesimo;
- La società in House So.Mi.Ca. spa è in possesso di specifiche competenze e fornisce le prestazioni professionali che la stazione appaltante richiede.
- La So.Mi.Ca spa ha per oggetto la gestione dei servizi strumentali all'attività del Comune di Carbonia, ovvero degli eventuali soci pubblici e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ovvero degli altri eventuali soci pubblici.

CONSIDERATO CHE

- Per la realizzazione del servizio in argomento risulta necessario procedere con la massima tempestività ed urgenza all'affidamento dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi discendenti per l'esecuzione del servizio di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza del Comune di Carbonia;
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, l'interesse pubblico dell'affidamento in house del servizio di che trattasi (di natura strumentale) è motivato in primis dalla possibilità di effettuare il controllo analogo sul medesimo (cosa che non sarebbe possibile in regime di libero mercato), dal contenimento dei costi legati alla oggettiva contrazione del margine di profitto.
- L'affidamento in house di servizio strumentale risponde a precisi obiettivi di risultato come codificato

dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sia in termini di efficienza, economicità e celerità;

RICHIAMATO

- l'art. 192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.
- L'art. 17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- L'art. 17 comma 2, secondo cui: In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO CHE

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento del “Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia”;
- Le garanzie tecniche e finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definite negli elaborati costituenti il Progetto di Accordo Quadro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 10/05/2024, n. 95;
- Il valore stimato dell'affidamento al netto dell'IVA di legge è suddiviso come segue: € 380.000,00 di cui € 369.000,00 importo dei servizi a base di gara, € 11.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023, sarà stipulato a misura in forma di lettera commerciale;
- i contratti applicativi specifici discendenti dell'accordo quadro saranno stipulati a misura in forma di lettera commerciale;
- l'affidamento, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs.36/2023 non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- le prestazioni in oggetto, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del DLgs 36/2023, per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria

RITENUTO

- Di affidare alla So.Mi.Ca. S.p.A. con sede legale in Carbonia **l'Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia**, quale variazione contrattuale dei servizi a misura ai sensi dell'articolo 4 della “Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia (contratto in data 17.04.2009, Repertorio n. 21, registrato ad Iglesias in data 30.04.2009 al n. 145/1);
- La società in House è iscritta nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche;

AL22AF – SERVIZI FOGNARI, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, DI PULIZIA E AMBIENTALI

CONSIDERATO CHE

- in data 24/05/2024 si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo sulla piattaforma Sardegna C AT (RDO) – rfq_437087 invitando la So.Mi.Ca. S.p.A. a confermare la propria disponibilità all'esecuzione dei servizi in oggetto, quale variazione contrattuale dei servizi a misura ai sensi dell'articolo 4 della “Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia, assegnando quale termine per la formalizzazione dell'offerta il giorno 31/05/2024 alle ore 12:00;

- entro il termine assegnato la So.Mi.Ca. S.p.A. ha presentato la propria offerta, confermando le condizioni economiche di cui al contratto in data 17.04.2009, Repertorio n. 21, che prevedono per le prestazioni oggetto dell'affidamento il ribasso riportato in appresso:

Operatore Economico	Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari
So.Mi. Ca. S.p.A.	25,00%

PRESO ATTO CHE

- Il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione in quanto coerente con le previsioni del contratto in essere per cui è già stata svolta una valutazione sulla congruità ed economicità dell'offerta ai sensi dell'art. 4 della "Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia, in rapporto alla qualità della prestazione da affidare.

RITENUTO OPPORTUNO

- assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) del servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia per un importo complessivo pari ad € 380.000,00 al netto dell'IVA, per una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;
- approvare il verbale rfq_437087, creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto;
- aggiudicare e affidare alla *So.Mi.Ca. S.p.A., con sede in Carbonia, Via Lubiana 348, Partita Iva 02745530929*, che ha offerto un ribasso del 25,00% (venticinque virgola zero zero per cento) sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, **l'Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia**, quale variazione contrattuale dei servizi a misura ai sensi dell'articolo 4 della "Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia (contratto in data 17.04.2009, Repertorio n. 21, registrato ad Iglesias in data 30.04.2009 al n. 145/1);

CONSIDERATO CHE

- In sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023.

RICHIAMATO

- L'art.71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";
- L'art.75 ("Decadenza dai benefici") del DPR 445/2000, per cui: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";
- L'art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";
- L'art.52, comma 2 del DLgs.36/2023 secondo cui: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del

provvedimento”;

- L'art.96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.
- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all' articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
- L'art.122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara”.

DATO ATTO CHE

- L'art.17 comma 8, DLgs.36/2023 prevede che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”;
- L'art.50, comma 6, del DLgs.36/2023, prevede che: “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”;
- Trattandosi di affidamento diretto, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett. d) del DLgs.36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del DLgs 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs 36/2023, è richiesta a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussori pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale (pari al valore dell'accordo quadro).

PRECISATO CHE

- L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59, comma 3 del DLgs.36/2023;
- Il valore economico di € 380.000,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'accordo quadro;
- Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;
- La copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Appalti applicativi specifici;
- L'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'appaltatore, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare servizi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

DATO ATTO CHE

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce;

- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG/ SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: B1F4536D8D;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 250,00;

VISTI

- La Richiesta di preventivo e relativi allegati, agli atti;
- Il Preventivo e relativi allegati inviati dalla Società In House attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT.

RITENUTO ALTRESÌ

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 250,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, a valere sul capitolo 1000,7 del bilancio 2024.

ACCERTATO CHE

- In capo al Responsabile Unico del Progetto, e Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- Il DLgs.50/2016 e il DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Il Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
- La LR n.8/2018;
- Il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- Il Decreto del Sindaco in 30/05/2023, n.3, con il quale è stato nominato l'Ing. Mario Mammarella Dirigente del V Settore con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR-PNC-politiche di coesione, ecc), lavori pubblici e manutenzioni.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) del servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia per un importo complessivo pari ad € 380.000,00 al netto dell'IVA, per una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;
3. approvare il verbale rfq_437087, creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto;
4. aggiudicare e affidare alla *So.Mi.Ca. S.p.A., con sede in Carbonia, Via Lubiana 348, Partita Iva 02745530929*, che ha offerto un ribasso del 25,00% (venticinque virgola zero zero percento) sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, **l'Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia**, quale variazione contrattuale dei servizi a misura ai sensi dell'articolo 4 della "Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia (contratto in data 17.04.2009, Repertorio n. 21, registrato ad Iglesias in data 30.04.2009 al n. 145/1);

5. Di dare atto che

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce;
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG/ SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: B1F4536D8D;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 250,00;

6. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 250,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2024			
Cap./Art.	1000,07	Descrizione	FINANZ. PER MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LR 5/2015 ART.23 C.1 (VEDI CAP 90.20/E) 09.02.1.103	
Miss./Progr.	1.09.0002.103	PdC finanz.	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2024			
SIOPE	-	CIG	B1DF963913	CUP -
Creditore	ANAC			
Causale	"24MTR01.00 – Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Carbonia" Contributo ANAC			
Modalità finan.	Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/58 del 30.06.2022 "Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali"		Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.	Importo	€ 250,00	Frazionabile in 12	no

7. Di dare atto che

- Il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;
- L'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2024;

8. Di dare atto che il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sarà stipulato in forma di lettera commerciale;

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs. 36/2023, è richiesta a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussori pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale (pari al valore dell'accordo quadro).

10. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.17 comma 8, DLgs.36/2023, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;

11. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto e Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

14. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

15. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

16. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Tecnico

Ing. Daniela Serra

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mario Mammarella

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.